
Controlli della legittimità del Superbonus 110%: vale l'accertamento ordinario

di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 25 Novembre 2021

Una delle detrazioni più menzionate nell'ultimo anno è sicuramente quella del c.d. **Superbonus 110%**, introdotto dal Decreto Rilancio.

Tale norma, unitamente a quella che ne permette la cessione o lo sconto in luogo della detrazione nel modello dichiarativo, ha reso l'operazione decisamente appetibile per tantissimi contribuenti.

Tra gli aspetti di tale norma meno menzionati vi è il capitolo **sanzioni**, su cui quindi vale la pena soffermarsi.

Superbonus 110%: controlli e mancanza dei requisiti

Il [Decreto Rilancio](#) istitutivo del Superbonus dispone che, in caso di mancanza di sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede a controlli finalizzati al **recupero dell'importo corrispondente alla detrazione** non spettante nei confronti dei soggetti originariamente beneficiari.

Ciò significa che essi sono responsabili anche se hanno ceduto il credito di imposta relativo alla detrazione.

Recupero dell'indebita detrazione e sanzioni

All'importo richiesto come **indebita detrazione**, occorrerà ovviamente aggiungersi sia gli **interessi**, sia la **sanzione**.

Quest'ultima, sempre per espressa disposizione di legge, è quella prevista dall'[articolo 13 del D. Lgs. n. 471/97](#), che è la nota norma che disciplina gli **omessi versamenti**.

E' evidente che, nel caso di specie, **non si configurerà mai un omesso versamento in senso stretto**, sicchè il rinvio all'articolo 13 è da intendersi solo per la misura della sanzione.



Essendo inapplicabili le parti della norma che prevedono una sanzione che va dall'1% al 14% per i primi 14 giorni di ritardo, nonché quella che prevede il 15% per i ritardi che vanno dal 15mo al 90mo giorno, si ha che la sola aliquota della sanzione applicabile sarà del 30%.

D'altronde, qualsiasi violazione inerente a deduzioni dall'imponibile o a detrazioni di imposta è sanzionata nella misura del 30% (sempre ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97), essendo violazioni che emergono dal controllo formale della dichiarazione (di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73).

Accertamento ordinario e non controllo formale delle dichiarazioni

E' interessante rilevare, tuttavia, che i tempi e i modi di accertamento della legittimità della detrazione in commento, non avverranno sulla base del citato articolo 36 ter; come previsto dalla norma istitutiva, infatti, l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procederà alla **verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta** nei termini di cui all'articolo 43 del DPR 600/73.

In altre parole, la norma di fatto vieta l'utilizzo del 36 ter per il controllo della detrazione in commento.

Questo è senz'altro interessante ai fini di eventuali difese in contenzioso.

Ricapitolando, dunque, la norma in esame prevede una sanzione tipica del controllo formale (il 30%), ma che va irrogata a seguito di ordinaria procedura di accertamento.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Le problematiche del Superbonus 110%: la tempesta perfetta](#)

[Sanzioni per false attestazioni e asseverazioni in merito al Superbonus 110%: responsabilità, strumenti e avvisi](#)

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 25 novembre 2021